



COMUNE DI VIGO DI FASSA
Prot. 0003118 del 17/07/2017
Class. 9.2

VIGO DI FASSA, 17 luglio 2017

OGGETTO: ORDINANZA N. 22/2017

IL SINDACO

CONSIDERATO che sono in corso di ultimazione i lavori per la sistemazione di strada de Pizagol;
VISTA la richiesta del direttore dei lavori in data 14.07.2017 relativa alla chiusura di strada de Pizagol dal 17 al 19 luglio 2017 per la preparazione e l'asfaltatura del tratto di strada;
CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi comporterà l'apertura di un cantiere su strada de Pizagol con interruzione della circolazione veicolare e pedonale nel tratto interessato dai lavori descritti;
VISTI gli artt. 5 - 6 - 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285;
VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;
VISTO il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

DICHIARA

Cantiere di lavoro il tratto di strada de Pizagol, interessato dai lavori in premessa evidenziati;

ORDINA

1. L'istituzione del "divieto di circolazione" per veicoli e pedoni su strada de Pizagol, dal 17 luglio 2017 fino a fine dei lavori e comunque non oltre il 21 luglio 2017.

Le delimitazioni e la segnaletica tanto di cantiere come quella indicante i relativi obblighi, divieti, limitazioni e deviazioni, dovranno essere installati a cura e spese della ditta "S.E.V.I.S. S.r.l." con sede legale a Moena (TN) in strada de la Comunità de Fiem n. 8, esecutrice dei lavori, sotto l'osservanza della legislazione vigente in materia, nonché delle seguenti prescrizioni speciali:

- il personale della ditta esecutrice dei lavori dovrà farsi carico di comunicare ai frontisti delle strade interessate dai vari interventi, la chiusura delle stesse, nonché di concordare eventuali indispensabili accessi veicolari, compatibilmente con le esigenze di cantiere;
- la descritta disciplina del traffico è consentita sotto la responsabilità del titolare/Amministratore delegato della ditta richiedente, sollevando questi uffici comunali da qualsiasi pretesa o molestia anche con conseguenze giudiziarie, che per fatto della presente possano provenire da terzi.

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495;

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Telematico;
- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma: alla ditta esecutrice dei lavori

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.



IL SINDACO
Rizzi dott. Leopoldo